



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI  
IN CONFORMITÀ ALL'ART. 12 DELLA L. 7.8.1990 n. 241  
(modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 7 del 26.7.2022)**

**Art. 1 – Finalità e principi generali**

**1.1** Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., al fine di garantire trasparenza e imparzialità, stabilisce i criteri, i limiti e le modalità cui la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino (di seguito denominata "Camera di commercio di Torino") deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, sussidi, indennizzi, aiuti finanziari e, più in generale, per l'attribuzione di vantaggi economici consistenti in erogazioni di denaro, in coerenza con la propria natura e con le funzioni disciplinate dalla L. 29.12.1993 n. 580 e s.m.i., nonché con le finalità indicate dallo Statuto dell'Ente.

**1.2** La Camera di commercio di Torino concede i benefici di cui al presente Regolamento per progetti e iniziative che siano conformi ai contenuti del piano strategico e della programmazione pluriennale ed annuale, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, cui si fa rinvio per quanto qui non espressamente previsto.

**1.3** Le erogazioni di cui al presente Regolamento possono riguardare enti che operano anche al di fuori del territorio di competenza della Camera di commercio di Torino o iniziative da realizzarsi anche al di fuori del territorio di competenza della Camera di commercio di Torino qualora siano prevedibili favorevoli ripercussioni per il sistema socio-economico locale.

**1.4** Le erogazioni di cui al presente Regolamento non possono costituire corrispettivo di prestazioni affidate dall'Ente.

**Art. 2 – Condizioni ostative**

**2.1** In considerazione della natura pubblica e delle finalità degli interventi di carattere finanziario che la Camera di commercio di Torino può disporre, nonché dell'esigenza di tutelare sia la coerenza dell'azione amministrativa nel suo complesso sia l'affidamento che la collettività ripone nelle scelte operate dall'Ente, non consentono l'accesso ai benefici di cui al presente Regolamento:

- a) con riferimento alle persone fisiche ovvero ai legali rappresentanti degli enti e degli organismi richiedenti, la condanna con sentenza passata in giudicato o il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 del DLgs. 50/2016 o per reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ovvero la sussistenza delle condizioni ostative disciplinate dal DLgs. 159/2011;
- b) la commissione di gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali, risultanti da DURC irregolare.

**2.2.** La previsione di cui alla lett. a) del comma precedente non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179 comma 7 c.p. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**2.3** La Camera verifica le dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000 di possesso di tali requisiti, anche mediante controlli a campione, in osservanza dei principi di buon andamento, economicità e ragionevolezza.

### **Art. 3 – Benefici a favore di enti ed organismi partecipati**

**3.1** La Camera di commercio di Torino può disporre le seguenti forme di intervento a favore di organismi ed enti pubblici e privati senza scopo di lucro da essa partecipati in conformità all'art. 36 dello Statuto dell'Ente:

- a) contributi a favore delle attività o di determinate porzioni delle attività dei predetti organismi ed enti partecipati aventi obiettivi di sviluppo socio-economico rispondenti alle finalità istituzionali della Camera di commercio di Torino;
- b) contributi a specifici progetti o tipologie di progetti condivisi con i medesimi organismi ed enti partecipati e preordinati al conseguimento dei medesimi obiettivi di cui alla lett. a), regolati da appositi atti di programmazione.

### **Art. 4 – Benefici a favore di soggetti diversi**

**4.1** La Camera di commercio di Torino può inoltre disporre le seguenti forme di intervento:

- a) contributi ad organismi ed enti pubblici o privati senza scopo di lucro finalizzati al sostegno di progetti la cui attuazione sia riconosciuta quale fattore di sviluppo e attrattività per il sistema socio-economico locale, secondo quanto specificato in apposito Disciplinare Tecnico regolante l'erogazione di contributi a iniziative di terzi, salvo erogazioni a seguito di procedure ad evidenza pubblica di cui al successivo art. 5;
- b) finanziamento, sulla base di specifici provvedimenti camerali, di organismi ed enti pubblici e privati senza scopo di lucro la cui attività rappresenti, a livello locale, nazionale e internazionale, fattore di prestigio e attrattività per il territorio e per il suo tessuto produttivo ovvero la cui attività contribuisca significativamente, anche mediante ricerche, studi o analisi di settore, a sostenere la competitività delle imprese;
- c) cofinanziamenti, ossia erogazioni ad organismi ed enti pubblici e privati senza scopo di lucro, disciplinate mediante convenzioni, protocolli o accordi e finalizzate a sostenere iniziative ideate nell'interesse generale del sistema socio-economico locale, funzionali alla realizzazione di obiettivi condivisi e definite di comune accordo;
- d) finanziamento, anche di tipo pluriennale, di borse di studio, assegni di ricerca, corsi di laurea, master e similari che si contraddistinguano per la rilevanza scientifica, economica e culturale dell'argomento trattato, a condizione che sia garantita la trasparenza delle modalità di selezione dei soggetti beneficiari;
- e) altre forme consentite dalla normativa vigente.

### **Art. 5 – Benefici da assegnare mediante procedure ad evidenza pubblica**

**5.1** Fatte salve le erogazioni dirette ad organismi ed enti pubblici o privati senza scopo di lucro di cui al precedente art. 4.1 lett. a), la Camera di commercio di Torino può disporre interventi di carattere finanziario rivolti direttamente alle imprese o altri operatori, finalizzati a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema socio-economico locale, tramite l'emanazione di specifici bandi.

### **Art. 6 – Modalità di approvazione ed erogazione**

**6.1** In sede di approvazione del preventivo economico e dei suoi eventuali aggiornamenti, la Camera di commercio di Torino stanZIA gli importi relativi ai benefici finanziari di cui al presente Regolamento, indicando i necessari presupposti, i progetti e le iniziative cui tali benefici saranno destinati. A seguito dell'approvazione del preventivo economico e dei suoi eventuali aggiornamenti, tali importi sono assegnati secondo il principio della competenza economica ai budget direzionali con provvedimenti della Giunta e del Segretario Generale.

**6.2** Per i benefici non espressamente definiti in sede di approvazione del preventivo economico e dei suoi eventuali aggiornamenti, il processo di valutazione e approvazione è di competenza

della Giunta, che provvede al riguardo con propri atti, precisando le caratteristiche e le finalità dell'intervento, le ragioni che lo giustificano, le ricadute per il sistema economico locale e richiedendo, laddove necessario, l'emanazione di un apposito bando.

**6.3** Resta in ogni caso ferma la competenza dei dirigenti nell'ambito della gestione dei rispettivi budget direzionali.

## **Art. 7 – Modalità di liquidazione**

**7.1** La liquidazione degli importi relativi ai benefici finanziari di cui al presente Regolamento avviene con apposito provvedimento dirigenziale.

**7.2** Le modalità di liquidazione di tali importi sono definite tramite apposite previsioni contenute, a seconda della tipologia di intervento:

- a) in disciplinari tecnici;
- b) in appositi atti di programmazione condivisa;
- c) in convenzioni, protocolli o accordi;
- d) in specifici bandi;
- e) nelle determinazioni del dirigente competente.

## **Art. 8 – Pubblicità**

**8.1** La Camera di commercio di Torino procede, ai sensi del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33, alla pubblicazione degli atti di erogazione di benefici finanziari adottati in attuazione del presente Regolamento.

## **Art. 9 – Disposizioni finali**

**9.1** Questo Regolamento sostituisce il precedente Regolamento, la cui più recente versione era stata approvata con deliberazione del Consiglio camerale n. 14 del 26.10.2021, e viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Camera di commercio di Torino.

**9.2** Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni e integrazioni delle stesse. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo camerale.